



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù"

Via Rimini, 1 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)
c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - C.F. 91004900592 – Codice iPAistsc_Itis00100r
☎ 06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it
Sito web: www.iisramadu.edu.it



PROTOCOLLO

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STUDENTI NON ITALOFONI

Approvato con delibera n.ro 30 dal Collegio Docenti nella seduta del 27 febbraio 2023
e portato a conoscenza del Consiglio di Istituto nella seduta del 16 marzo 2023

Sommario

Premessa	2
La normativa	2
La distribuzione nelle scuole degli studenti stranieri	3
Indicazioni operative di accoglienza	4
L’iscrizione	4
I documenti	4
I tempi	4
La classe	5
Ammissione Esame di Stato	5
Organigramma e funzionigramma	6
La didattica personalizzata	7
Corso di Italiano L2 – Progetto <i>Italiano in campus</i>	7

Premessa

La normativa

Il protocollo di accoglienza degli studenti non italofoni è un documento che fornisce indicazioni operative contenute nella normativa vigente in materia di minori stranieri e presenta una modalità pianificata per affrontare l'inserimento scolastico degli stessi studenti.

Il protocollo viene redatto seguendo le indicazioni contenute nelle *Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine* del 2017 e nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* del 2014 che riprendono:

- a) articolo 34 della Costituzione Italiana;
- b) la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, art. 2: "*Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione*";
- c) la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991;
- d) la Legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 che tutela il diritto di accesso a scuola del minore straniero;
- e) il Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica;
- f) l'autonomia delle istituzioni scolastiche, regolata dal D.P.R. n. 275 del 1999, che consente di affrontare tutti gli aspetti connessi con l'integrazione degli stranieri, con soluzioni flessibili adattate al particolare contesto in cui opera ciascuna scuola;
- g) l'articolo 45 del D. P. R. n. 394 del 1999, poi Nota MIUR prot. 465 del 27 gennaio 2012
- h) la Legge n. 189 del 30 luglio 2002 che conferma le procedure già attuate di accoglienza degli alunni stranieri a scuola;
- i) la Legge di riforma dell'ordinamento scolastico, n. 53 del 2003, contenente gli elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici adeguati a ciascuno studente;
- j) la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, relativa all'obbligo scolastico;
- k) il D. P. R. n. 263 del 2012, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali".

Tipologie di studenti di origine straniera

Individuazione e definizione degli studenti di origine straniera

Studenti con cittadinanza non italiana nati in Italia	Sono studenti nati in Italia da genitori di nazionalità non italiana.
Minori non accompagnati	Sono studenti provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.
Studenti con ambiente familiare non italofono	Sono studenti che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l'italiano per parlare con i figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate, che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura (importantissime nello sviluppo dell'italiano per lo studio) e che alimentano un sentimento più o meno latente di "insicurezza linguistica".
Studenti figli di coppie miste	Sono studenti con uno dei genitori di origine straniera. Differiscono dal gruppo precedente per due aspetti rilevanti: - hanno cittadinanza italiana acquisita dal genitore italiano; - le loro competenze nella lingua italiana sono efficacemente sostenute dalla vicinanza di un genitore che, di solito, è stato scolarizzato in Italia.
Studenti arrivati per adozione internazionale	Sono studenti cittadini italiani a tutti gli effetti, spesso giunti in Italia nella prima infanzia e cresciuti in un ambiente familiare totalmente italofono.
Studenti rom, sinti e caminanti	Sono studenti con elevato tasso di evasione scolastica e di frequenza irregolare, comportamenti derivati da un rifiuto ad integrarsi, da oggettiva deprivazione socio-economica.

La distribuzione nelle scuole degli studenti stranieri

La Circolare ministeriale n. 2/2010 ha previsto di fissare dei limiti massimi di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, soprattutto se con ridotta conoscenza della lingua italiana. Il numero degli studenti con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non può superare il 30% del totale degli iscritti, al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio.

Il limite del 30%, con determinazione del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, può comunque essere superato, qualora gli studenti stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche, o ridotto, in caso di studenti stranieri con una inadeguata padronanza della lingua italiana o comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari livelli di complessità.

Indicazioni operative di accoglienza

L'iscrizione

I documenti

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero comunitario neo-arrivato in Italia, e in obbligo scolastico, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani.

Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall'articolo 45 del D.P.R. n. 394/1999, le procedure di iscrizione possono intervenire anche in corso d'anno, al momento in cui lo studente arriva in Italia.

Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, che devono frequentare le classi prime della scuola secondaria di secondo grado, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali per la frequenza dell'anno scolastico successivo.

Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice fiscale, la scuola compila la domanda per l'inserimento degli studenti nell'anagrafe degli studenti¹.

In generale, all'atto dell'iscrizione, i genitori forniscono (anche con autocertificazione) alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative allo studente: codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, certificazioni sanitarie attestanti le avvenute vaccinazioni obbligatorie², pagelle, attestati, dichiarazioni, tutte le certificazioni in loro possesso, che specificano gli studi compiuti dallo studente nel Paese di provenienza. In mancanza di certificazioni, la Scuola richiede ai genitori informazioni in merito al tipo di istituto precedentemente frequentato e, eventualmente, prende contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dello studente e degli studi effettuati.

L'iscrizione del minore non accompagnato deve essere effettuata dal tutore; se non ancora nominato, dall'esercente i poteri in via provvisoria.

I tempi

L'iscrizione può avvenire:

1. nella fase di prescrizione, generalmente a gennaio / febbraio, effettuata online sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (traduzione dei testi in inglese e altre lingue): nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer con collegamento ad Internet, possono comunque rivolgersi a qualunque scuola per il supporto all'iscrizione;
2. ad anno scolastico già iniziato: in questo caso l'istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno del corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine, dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello studente, del corso di studi eventualmente seguito dallo studente nel Paese di provenienza, del titolo di studio eventualmente posseduto dallo studente.

¹ L'iscrizione scolastica, che corrisponde a un diritto di ogni minore, non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore né per i suoi genitori. **Non vi è obbligo** da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli studenti che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge.

² **Se il minore ne è privo**, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. In ogni caso, **la mancanza di vaccinazioni** non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza.

La classe

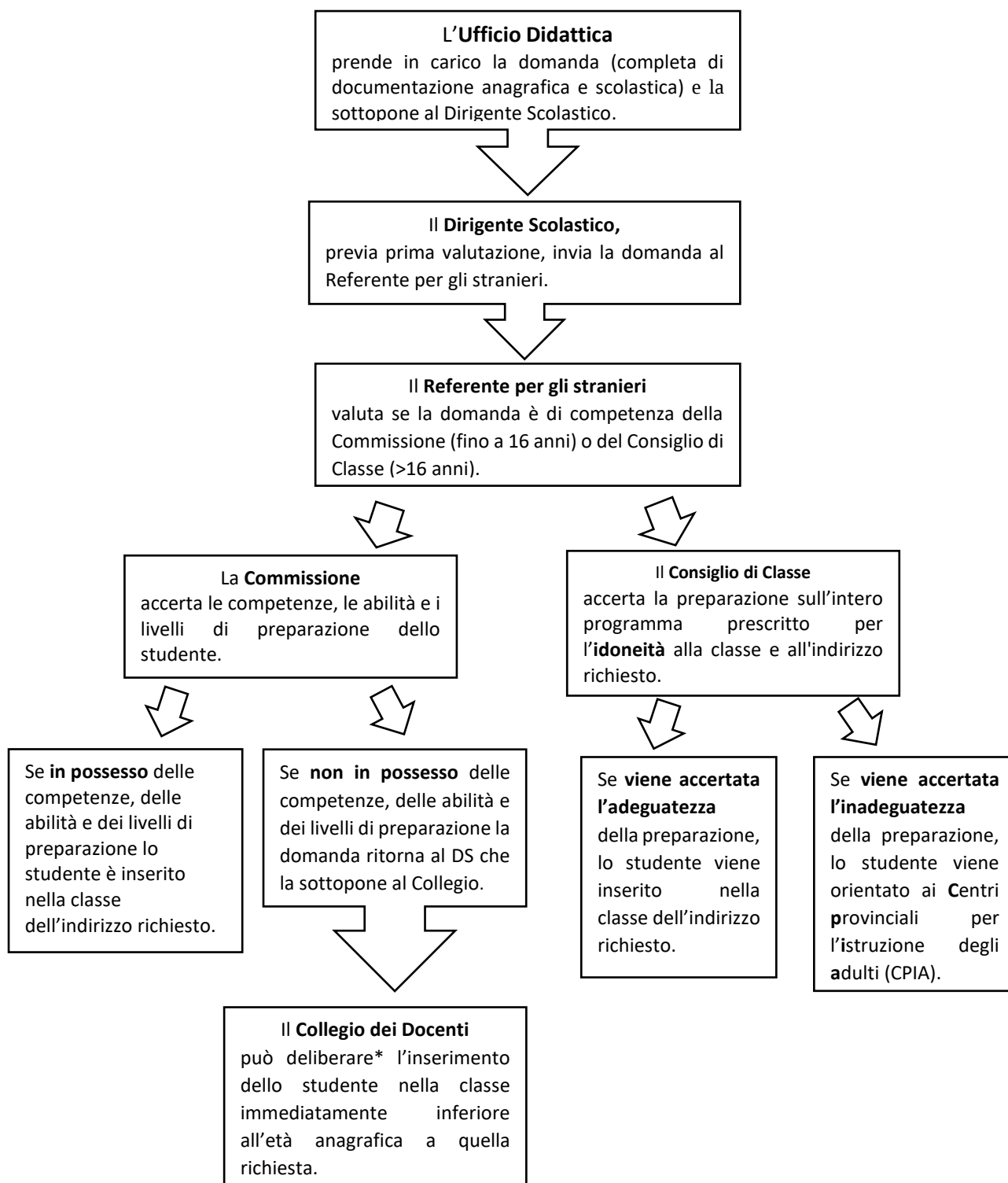
Gli studenti stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo diversa delibera del Collegio dei docenti, sulla base di specifici criteri che tengano conto delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dello studente. In quest'ultimo caso è prevista l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore.

Prospetto delle situazioni di uno studente straniero che si iscrive a scuola		
Studente straniero	Inserimento scuola	Riferimento normativo
in obbligo scolastico secondo il sistema scolastico italiano	Se già inserito nel sistema scolastico italiano, lo studente effettua l'iscrizione con procedura <i>online</i> nei tempi stabiliti dalla normativa.	Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622
	Se si inserisce per la prima volta nel sistema scolastico italiano, lo studente viene iscritto, salvo diversa delibera del Collegio dei docenti, alla classe corrispondente all'età anagrafica e alla comparazione dei due sistemi di istruzione.	Art 45 D.P.R. 394/1999, Nota MIUR prot. 465 del 27 gennaio 2012 Linee guida 2014
fuori dall'obbligo scolastico secondo il sistema scolastico italiano	Se già inserito nel sistema scolastico italiano, lo studente effettua l'iscrizione con nulla osta.	
	Se inserito per la prima volta nel sistema scolastico italiano e con mancata competenza in lingua italiana, lo studente effettua l'iscrizione al CPIA 9 di Latina o ad un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale (IeFP).	Art 45 D.P.R. 394/1999, Nota MIUR prot. 465 del 27 gennaio 2012
	Iscrizione alla classe richiesta per lo studente che ha seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, e che provi di <i>possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspira</i> svolgendo prove indicate dal Consiglio di Classe per la classe a cui chiede di iscriversi.	D.P.R. 263/ 2012 Linee guida 2014

Ammissione Esame di Stato

Lo studente straniero, una volta inserito e ammesso alle classi successive fino alla quinta, se in possesso dei requisiti di ammissione all'Esame di Stato previsti dal D. Lgs. 62/2017, e integrati o specificati annualmente nell'O.M. degli Esami di Stato riguardante tutti gli studenti, viene ammesso all'Esame di Stato.

Organigramma e funzionigramma



* In riferimento all'art 45 D.P.R. 394/1999, nota MIUR prot. 465 del 27 gennaio 2012 il Collegio dei Docenti delibera l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

La didattica personalizzata

Il Consiglio di Classe, in conformità alla direttiva ministeriale del 27/12/2012, elabora un **Percorso Didattico Personalizzato** che serva come strumento di lavoro per lo studente straniero in situazione temporanea di svantaggio linguistico, non in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.

1. Il PDP viene adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario allo studente al raggiungimento degli obiettivi prefissati prevedendo i tempi per il raggiungimento anche nei tempi non necessariamente coincidenti con la conclusione dell'anno scolastico.
2. Tra le strategie del PDP può essere prevista la frequenza del corso di italiano L2 per acquisire una competenza linguistica occorrente.
3. La valutazione in sede di scrutinio è espressa in conformità del PDP tenendo in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico di partenza, i progressi registrati nel rispetto dei tempi di apprendimento dell'italiano come L2.
4. Il Consiglio di Classe monitora il PDP in sede di scrutinio intermedio e durante la seconda parte dell'anno scolastico per valutarne l'adeguatezza di metodi e misure.
5. Il PDP all'occorrenza sarà nuovamente elaborato nell'anno scolastico successivo privilegiando le strategie educativo didattiche rispetto alle eventuali misure dispensative aventi natura transitoria.
6. Il PDP può prevedere la temporanea riduzione delle discipline di studio (italiano, matematica, inglese, scienze motorie) in un arco temporale definito, per favorire l'acquisizione della conoscenza della lingua italiana attraverso attività di alfabetizzazione. Ne consegue che le discipline non indicate nel PDP non costituiranno oggetto di valutazione per tutta la durata del percorso personalizzato. Quando lo studente raggiungerà il livello linguistico B1 si procederà alla graduale presentazione dei nuclei tematici di tali discipline.
7. Il Consiglio di Classe individua gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le verifiche e i criteri di valutazione adeguati.
8. Per la valutazione, in riferimento al punto 3 di questo paragrafo, si propone di adottare le seguenti diciture:
 - a) *La valutazione non viene espressa in quanto lo studente non conosce la lingua italiana*
 - b) *La valutazione espressa si riferisce all'apprendimento definito nel PDP in quanto lo studente si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana*
 - c) *La valutazione espressa si riferisce all'apprendimento definito nel PDP in quanto lo studente si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana*
 - d) *La valutazione espressa si riferisce all'apprendimento definito nel PDP in quanto lo studente si trova nella fase di apprendimento della lingua italiana dello studio*

Corso di Italiano L2 – Progetto *Italiano in campus*

Tra gli interventi didattici rivolti agli studenti non italofoni è previsto un percorso didattico dell'italiano L2, che rappresenta un campo di intervento didattico specifico (quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione) e tuttavia in transizione, perché è destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo, ovvero quando gli studenti hanno raggiunto il livello di competenza base nella lingua italiana e sono in grado di seguire le attività didattiche comuni alla classe.

Il percorso si articola in 3 fasi di apprendimento dell'italiano L2:

	FASE 1	FASE 2	FASE 3
	La fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare	La fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio	La fase degli apprendimenti comuni
Descrizione	È un intervento specifico: il corso di italiano L2 è intensivo e con orario "a scalare", più denso nei primi due/tre mesi, più diluito in seguito. La fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 corrisponde alla descrizione dei livelli A1 e A2 del QCER.	Lo studente <i>impara l'italiano per studiare</i> e <i>impara l'italiano studiando</i> , accompagnato in questo percorso da tutti i docenti e dai compagni che diventano "facilitatori" di apprendimento	L'italiano L2 fornisce ai docenti di classe chiavi interpretative per cogliere le difficoltà che possono permanere e per intervenire su di esse. Gli studenti condividono il loro punto di vista su un tema geografico, storico, economico, ecc., così da creare occasioni per introdurre uno sguardo interculturale.
Obiettivi	- Sviluppare le capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali; - acquisire il lessico fondamentale della lingua italiana; - acquisire e riflettere sulle strutture grammaticali di base; - consolidare le capacità tecniche di lettura/scrittura/interazione in L2.	- Rinforzare e sostenere l'apprendimento della L2 come lingua di contatto; - fornire all'apprendente competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare all'apprendimento comune.	- Allenare e affinare la capacità metalinguistica; - confrontare culture diverse rispetto ad una tematica geografica, storica, economica.
Come	Corso di Italiano L2	Peer tutoring e Cooperative learning	Peer tutoring e Cooperative learning
Quando	In orario scolastico o extrascolastico	In orario scolastico o extrascolastico	In orario scolastico o extrascolastico
Dove	In presenza o in DaD	In presenza o in DaD	In presenza o in DaD